

# srm materiali

*materiali di lavoro e rassegna stampa  
sull'immigrazione*

2010

luglio

## **Reato di ingresso e soggiorno illegale e aggravante di reato: sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale**

- Introduzione
- Stralci delle sentenze 249/2010  
e 250/2010 della Corte  
Costituzionale

**“Inform. Legge”  
n. 165**

---

a cura del:

**SERVIZIO  
RIFUGIATI E  
MIGRANTI**

*Federazione  
Chiese Evangeliche  
in Italia*

**Direttore - Franca Di Lecce  
Operatrici - Federica Brizi  
Dafne Marzoli  
Silvia Zerbinati**

Via Firenze 38, 00184 Roma  
Tel. 06 48905101  
Fax 06 48916959  
E-mail: [srm@fcei.it](mailto:srm@fcei.it)

Roma, 29 luglio 2010

L'8 luglio scorso, la **Corte Costituzionale** ha depositato la **sentenza 249/2010** con la quale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'**aggravante di reato**, ovvero l'aumento di un terzo della pena prevista, nel caso in cui a commettere il fatto fosse uno **straniero illegamente presente nel territorio nazionale**.

La norma (che aveva modificato l'**art. 61, primo comma, numero 11 bis del codice penale**) era stata introdotta nel **luglio 2008** dalla **legge n.125** recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, legge di conversione e modifica del decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 (vd. *SRM InformLegge n.126*).

Successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge, su casi specifici, sia il Tribunale di Livorno che quello di Ferrara hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale relative a questa modifica dell'art. 61.

Con questa **sentenza**, la Corte Costituzionale ha ammesso la richiesta del Tribunale di Ferrara (ma non quella del Tribunale di Livorno) e si è espressa dichiarando che la **norma** introdotta è da considerarsi **costituzionalmente illegittima** per **violazione** dell'**art. 3, comma 1** e dell'**art. 25, comma 2** della Costituzione Italiana.

In via consequenziale sono stati dichiarati illegittimi anche l'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*) e l'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice».

Sempre l'8 luglio scorso, la **Corte Costituzionale** ha depositato la **sentenza 250/2010** e le **ordinanze 252/2010** e **253/2010** e ha dichiarato **non fondate e/o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale** sollevate da alcuni giudici di pace in merito all'**art 10 bis e all'art. 16, comma 1**, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), rispettivamente aggiunto e modificato dall'**art. 1** della legge 15 luglio 2009, n. 94 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*) riguardanti il **reato di ingresso e/o soggiorno illegale** sul territorio dello Stato (vd. *SRM InformLegge n.141*).

Il giudizio di infondatezza e/o inammissibilità è stato basato sul fatto principalmente sul fatto che **il trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del legislatore** e che il controllo e la gestione dei flussi migratori è una competenza legittima dello Stato che ha la facoltà di decidere ambiti e livelli di intervento in base alla situazione che di volta in volta si trova ad affrontare.

Inoltre, la Corte **non ha ritenuto che la norma introdotta penalizzi una condizione personale** quanto un comportamento trasgressivo.

All'epoca del dibattito suscitato dal Pacchetto Sicurezza, il *Servizio Rifugiati e Migranti* aveva espresso perplessità e preoccupazione sia rispetto all'introduzione dell'aggravante di reato, che sembrava avere un contenuto palesemente discriminatorio e anticostituzionale, sia rispetto all'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale.

Di seguito troverete alcuni **stralci delle sentenze 249/2010 e 250/2010** che, insieme alle suddette ordinanze, potrete consultare in versione integrale sul sito internet della Corte Costituzionale ([www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)).

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio al numero 06.48905101 o all'indirizzo mail [srm@feci.it](mailto:srm@feci.it)

*Servizio Rifugiati e Migranti*  
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

### **STRALCI DELLA SENTENZA 249/2010**

*“[...] In definitiva, la **qualità di immigrato «irregolare»** – che si acquista con l’ingresso illegale nel territorio italiano o con il trattenimento dopo la scadenza del titolo per il soggiorno, dovuta anche a colposa mancata rinnovazione dello stesso entro i termini stabiliti – **diventa uno “stigma”,** che funge da **premessa ad un trattamento penalistico differenziato del soggetto,** i cui comportamenti appaiono, in generale e senza riserve o distinzioni, caratterizzati da un accentuato antagonismo verso la legalità. Le qualità della singola persona da giudicare rifluiscono nella qualità generale preventivamente stabilita dalla legge, in base ad una presunzione assoluta, che identifica un «tipo di autore» assoggettato, sempre e comunque, ad un più severo trattamento [...]”.*

*“[...] Tutto ciò si pone in **contrasto con il principio di eguaglianza,** sancito dall’art. 3 Cost., **che non tollera irragionevoli diversità di trattamento** [...]”.*

*“[...] Determina un contrasto tra la disciplina censurata e l’art. 25, secondo comma, Cost., che pone il fatto alla base della responsabilità penale e prescrive pertanto, in modo rigoroso, che un **soggetto** debba essere **sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali** [...]”.*

*“[...] La **condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata,** per quanto riguarda la tutela di tali diritti (ndr i diritti inviolabili della persona in quanto essere umano), come **causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi,** specie nell’ambito del diritto penale, che più direttamente è connesso alle libertà fondamentali della persona [...]”.*

*“[...] D'altra parte «il **principio costituzionale di eguaglianza** in generale **non tollera discriminazioni** fra la posizione del **cittadino** e quella dello **straniero**»[...]”.*

### STRALCI DELLA SENTENZA 250/2010

*“[...] L'individuazione delle **condotte punibili** e la configurazione del **relativo trattamento sanzionatorio** rientrano nella **discrezionalità del legislatore**, discrezionalità il cui esercizio può formare oggetto di sindacato, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove si traduca in scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie [...]”*

*“[...] Il **controllo giuridico dell'immigrazione** – che allo Stato, dunque, indubbiamente compete [...] **comporta** necessariamente la **configurazione come fatto illecito** della **violazione delle regole** in cui quel controllo si esprime. Determinare quale sia la risposta sanzionatoria più adeguata a tale illecito, e segnatamente stabilire se esso debba assumere una connotazione penale, anziché meramente amministrativa [...] rientra nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, il quale può ben modulare diversamente nel tempo [...] la qualità e il livello dell'intervento repressivo in materia [...]”.*

*“[...] **Non si può infatti ritenere che l'art.10 bis** del D.Lgs n. 286 del 1998 introducendo nell'ordinamento la contravvenzione di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato», **penalizzi** una mera **«condizione personale e sociale»** – quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente, «irregolare») – della quale verrebbe arbitrariamente presunta la pericolosità sociale. Oggetto dell'incriminazione non è un «modo di essere» della persona, ma uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti [...]”.*

*“[...] La norma incriminatrice in esame non è diretta a sanzionare la “condotta di vita” e i propositi del migrante irregolare [...] quanto piuttosto (e soltanto) l'inosservanza delle norme sull'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato [...]”.*

## Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

- **Arci** (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>
- **Asgi** (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>
- **Briguglio Sergio**: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>
- **Caritas Diocesana di Roma**: <http://www.caritasroma.it/immigrazione>
- **Cestim** (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>
- **Cir** (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>
- **Cds** (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus): <http://www.dirittisociali.org>
- **Ecre** (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>
- **Fortress Europe** (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione):  
<http://fortresseurope.blogspot.com/>
- **Governo**: <http://www.governo.it>
- **Ics** (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>
- **Jrs Italia** (Jesuit Refugee Service): <http://www.centroastalli.it>
- **Medici Senza Frontiere**: <http://www.msf.it>
- **Picum** (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants):  
<http://www.picum.org>
- **Save the Children**: [http://www.savethechildren.it/minori/minori\\_home.htm](http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm)
- **Ucodep** (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli):  
[http://www.ucodep.org/banca\\_dati/argomenti.asp](http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp)
- **Unhcr** (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.it>
- **Unione Europea**: <http://europa.eu.int>

### SRM Materiali - Inform. Legge

#### Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

#### Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a [srm@fcei.it](mailto:srm@fcei.it).

#### Per contattarci

Servizio Rifugiati e Migranti  
Via Firenze 38 - 00184 Roma  
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959  
e-mail: [srm@fcei.it](mailto:srm@fcei.it) sito web: [www.fcei.it](http://www.fcei.it)